

S T A T U T O

**DELLA "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT
CANAVESE" SIGLABILE "SOMS Pont Canavese"**

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.3818, denominata **"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT CANAVESE"** siglabile **"SOMS Pont Canavese"**

ART. 2 - La società ha sede legale in **Pont Canavese, via Destefanis n.9**

La società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune in cui ha sede legale e dei Comuni limitrofi.

La società ha la durata sino al 31.12.2099 e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

ART. 3 - La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n.3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.

In particolare essa potrà:

- a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a proprio carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b),

c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purchè conformi al presente statuto.

In particolare potrà:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico
- c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea

TITOLO II

SOCI

CAPO I

RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato

Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche di ambo i sessi che siano lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e gli studenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Possono aderire alla società come membri onorari o

benefattori, le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, hanno favorito o intendono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società.

ART. 5 - Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza. La domanda deve essere accompagnata dalla controfirma di tre soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale.

L'ammissione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 6 - I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono nominative, intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci ordinari hanno diritto a fruire dei servizi eventualmente attivati ai sensi dell'art.3 del presente statuto sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ART. 7 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte

ART. 8 - RECESSO - Il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni effettuando la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

ART. 9 - ESCLUSIONE - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno

temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) che, ai sensi dell'art.2043 C.C., cagioni alla società con atti dolosi o colposi un danno ingiusto;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro la persona e/o il patrimonio, o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota e di quanto versato alla società a titolo di tassa di ammissione e di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti dei soci effettuati per la quota sociale, la

tassa di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione, sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società o in caso di morte, o di recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

TITOLO III

PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 12 - Il patrimonio della società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi della società e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio

ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine

d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale

Ai sensi dell'art.8 della legge 15 aprile 1886 n.3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

ART. 13 - L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o entro e non oltre i 180 giorni quando ricorrano le condizioni evidenziate nell'art.19 del presente statuto.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

Il tre per cento degli utili annuali deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, finchè vigente

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

CAPO II

VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

ART. 14 - Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ART. 15 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci

CAPO II

L'ASSEMBLEA

ART. 16 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o, in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove purchè nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di assemblea straordinaria le convocazioni devono avvenire sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento o trasformazione della società, per lettera raccomandata.

La convocazione dell'assemblea e la formazione

dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e se nominati tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 17 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci

ART. 18 - L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale

riservati alla sua competenza dallo statuto e dalla legge.

ART. 19 - L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà deliberare entro e non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 20 - L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere depositati presso la sede sociale, ed eventualmente illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 21 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi

diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, e salvo che sulla modifica delle disposizioni previste nel presente statuto in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione o trasformazione della società. Per tale modifica sono necessarie le quote di presenza e di voti favorevoli specificati nel successivo art.32 del presente statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nella assemblee i soci ordinari che

risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 22 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco, o dipendente della società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 5 soci. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 23 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può essere

composto da 5 a 15 membri eletti dall'assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art.5 della legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno:

- il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente e dal Segretario.

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelle che per legge o per statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo statuto
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti
- e) assumere e licenziare il personale della società
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci
- g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale

i) compilare i regolamenti interni che verranno approvati dall'assemblea

ART. 26 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 Cod. Civ.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

ART. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed

amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della società, attesta di per sé l'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28 - La società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo dove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

CAPO VI

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 29 - Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

TITOLO V

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

ART. 30 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità

delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

TITOLO VI

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE

ART. 31 - L'assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

ART. 32 - In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve

essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della L. 59/1992. Ugualmente ai predetti fondi deve essere devoluto l'intero patrimonio con la deliberazione di trasformazione della società in ente diverso da quelli previsti dal Titolo VI del libro V del codice civile.

La modifica del presente articolo dello statuto richiede che l'assemblea straordinaria, sia in prima che in ulteriore convocazione, deliberi con la presenza di almeno gli otto decimi dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della totalità degli intervenuti.

ART. 33 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.

All'originale firmato:Barinotto Claudio

BRUNO Vincenzo